



COMUNE DI NOVENTA PADOVANA
PROVINCIA DI PADOVA

Settore Affari Generali - Servizi Demografici

REGOLAMENTO COMUNALE **DI** **POLIZIA MORTUARIA**

Allegato sub lett. A) alla deliberazione di C.C. n. 25 del 26/09/2012

Modificato con Deliberazione di C.C. n. 30 del 24/09/2013 (modifiche e integrazioni all'art. 48)

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

INDICE

TITOLO I

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- art. 1 - Oggetto
- art. 2 - Competenze
- art. 3 - Responsabilità
- art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento
- art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

Capo II DENUNCIA DELLA MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

- art. 6 - Dichiarazione di morte
- art. 7 - Denuncia di causa di morte
- art. 8 - Rinvenimento di parti di cadavere
- art. 9 - Autorizzazione alla sepoltura

CAPO III PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- art. 10 - Chiusura del feretro
- art. 11 - Morte improvvisa
- art. 12 - Morte per malattia infettiva-diffusiva
- art. 13 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO IV FERETRI

- Art. 14 - Deposizione della salma nel feretro
- Art. 15 - Caratteristiche dei feretri
- Art. 16 - Piastrina di riconoscimento

CAPO V TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 17 - Modalità del trasporto, orari e percorsi
- Art. 18 - Trasporti funebri
- Art. 19 - Norme generali per i trasporti
- Art. 20 - Riti funebri
- Art. 21 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività
- Art. 22 - Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 23 - Trasporti di ceneri e resti

TITOLO II

CAPO I CIMITERI

- Art. 24 - Disposizioni generali
- Art. 25 - Reparti speciali nel cimitero
- Art. 26 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali (Ricevimento dei cadaveri)

CAPO II INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- art. 27 - Inumazione
- art. 28 - Cippo e materiali vari

- art. 29 - Tumulazione
- art. 30 - Deposito provvisorio

CAPO IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 31 - Esumazioni ordinarie
- Art. 32 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 33 - Esumazione straordinaria
- Art. 34 - Estumulazioni
- Art. 35 - Raccolta dei resti ossei
- Art. 35 bis - Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi
- Art. 36 - Oggetti da recuperare

CAPO V CREMAZIONE

- Art. 37 - Crematorio
- Art. 38 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione
- Art. 38 bis - Cremazione dei resti mortali
- Art. 38 ter - Registro della cremazione
- Art. 39 - Urne cinerarie
- Art. 39 bis - Della dispersione delle ceneri
- Art. 39 ter - Affidamento dell'urna cineraria

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 40 - Orario
- Art. 41 - Disciplina dell'ingresso
- Art. 42 - Divieti speciali
- Art. 43 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 44 - Fiori e piante ornamentali
- Art. 45 - Rifiuti

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 46 - Sepolture private
- Art. 47 - Durata delle concessioni
- Art. 48 - Modalità di concessione
- Art. 49 - Uso delle sepolture private
- Art. 50 - Manutenzione
- Art. 51 - Costruzione dell'opera – termini

CAPO II - SUBENTRI, RINUNCE

- Art. 52 - Subentri
- Art. 53 - Rinuncia a concessione a tempo determinato
- Art. 54 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione
- Art. 55 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

- Art. 56 - Revoca
- Art. 57 - Decadenza
- Art. 58 - Provvedimenti conseguenti la decadenza
- Art. 59 - Estinzione

TITOLO IV
LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI – IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 60 - Accesso al cimitero
- Art. 61 - Autorizzazione e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri
- Art. 62 - Responsabilità – Deposito cauzionale
- Art. 63 - Recinzione aree – Materiale di scavo
- Art. 64 - Introduzione e deposito di materiali
- Art. 65 - Orario di lavoro
- Art. 66 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti
- Art. 67 - Vigilanza
- Art. 68 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 69 - Funzioni – Licenza
- Art. 70 - Divieti

TITOLO V
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

- Art. 71 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti
- Art. 72 - Scadenario delle concessioni

CAPO II - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 73 - Disposizioni finali
- Art. 74 - Cautele

Art. 75 - NORME DI CHIUSURA

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto

Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2

Competenze

Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, con le forme di gestione individuate dagli articoli 13, 112 e 113 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché dalla Azienda U.L.S.S. di competenza.

Art. 3

Responsabilità

Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4

Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) il recupero e relativo trasporto all'obitorio, delle salme decedute sulla pubblica via per incidente o in luogo pubblico, o anche in luogo privato nel territorio comunale,

esclusivamente, su chiamata della pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato);

d) la deposizione delle ossa in ossario comune;

e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;

3. Sono a pagamento tutti i sotto elencati servizi sottoposti a tariffazione ed eventuale variazione degli stessi stabilite con atto di Giunta Comunale:

- concessione loculi ed ossari;

- concessioni provvisorie;

- rinnovo delle concessioni ;

- inumazioni in campo comune e in campo di decomposizione;

- apertura e chiusura loculi ed ossari per inserimento ulteriori resti;

- esumazioni ordinarie e straordinarie;

- estumulazioni ordinarie e straordinarie;

- affidamento dell'urna cineraria.

4. Possono risultare a carico del Comune i servizi di onoranze funebri nel caso di salma di persona indigente o appartenente a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari.

5. L'erogazione del servizio avviene sulla base di apposita relazione del Settore Servizi Sociali da cui emerga la presenza di una delle condizioni indicate nel comma precedente.

6. Nei casi dubbi possono essere disposti, anche a posteriori, opportuni accertamenti sulla situazione economico patrimoniale del defunto stesso e degli eventuali parenti obbligati. In caso di accertata carenza delle condizioni di cui al 4° comma l'Amministrazione si attiverà per il recupero dei costi sostenuti in occasione della prestazione dei servizi di onoranze funebri.

Art. 5

Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'ufficio di polizia mortuaria è tenuto a disposizione di chiunque possa averne interesse il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico presso la sede del comune e nel cimitero:

a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;

b) copia del presente regolamento;

c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;

d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;

e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;

f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, nel rispetto della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

DENUNCIA DELLA MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 6

Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta al più presto possibile e, comunque, entro 24 (ventiquattro) ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
2. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato deve trasmettere avviso della morte, nel termine di 24 (ventiquattro) ore, all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 7

Denuncia di causa di morte

1. La denuncia della causa di morte, di cui agli articoli precedenti deve essere fatta entro 24 (ventiquattro) ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte istituita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. La trasmissione della scheda è a cura degli Uffici demografici.
2. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 8

Rinvenimento di parti di cadavere

Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente l'Ufficio di Polizia Mortuaria che ne darà tempestiva comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio. Salvo diversa disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria competente esamina i resti ritrovati, dà comunicazione dei risultati al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria affinché quest'ultima, rilasci il nulla - osta per la sepoltura.

Art. 9

Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell'art. 74 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396, dall'Ufficiale dello Stato Civile – tranne che si tratti di prodotto abortivo di cui al successivo art. 17 comma 1, lett. a).
2. L'autorizzazione viene rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile decorse 24 (ventiquattro) ore dalla morte, ad intervenuto accertamento del decesso, da parte di medico necroscopo a

fronte di certificato scritto relativo alla visita effettuata. La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane di cui all'articolo precedente.

Capo III

PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10

Chiusura del feretro

Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 (ventiquattro) ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento così come previsto all'art. 4 della L. 29/12/1993, n. 578.

Art. 11

Morte improvvisa

Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 (quarantotto) ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 12

Morte per malattia infettiva - diffusiva

1. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente in materia a ciò designato dalla Azienda U.L.S.S., può essere ridotto il tempo di osservazione a meno di 24 (ventiquattro) ore.

2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva il medico designato dall'Azienda U.L.S.S. adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 13

Depositi di osservazione ed obitori

1. In un locale nell'ambito del cimitero, si devono ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- 1) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- 2) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- 3) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. Il Comune deve disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

4. I depositi di osservazione e gli obitori possono essere istituiti dal comune nell'ambito del cimitero o presso ospedali od altri istituti sanitari ovvero in particolare edificio rispondente allo scopo per ubicazione e requisiti igienici.

5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185.

Capo IV

FERETRI

Art. 14

Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 15.

2. In ogni feretro non può essere racchiusa più di una salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.

4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.

5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 15

Caratteristiche dei feretri

1. Le caratteristiche del feretro devono rispondere alle prescrizioni stabilite dal D.P.R. 285/1990 per quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla legislazione regionale in materia funeraria (L.R. 18/2010 “Norme in materia funeraria”).
2. La responsabilità della verifica del feretro ed il trasporto funebre è normata dall’art. 21 della L.R. 18/2010.

Art. 16

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo V

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 17

Modalità del trasporto, orari e percorsi

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con disposizione del Responsabile del Servizio che è competente anche per l’autorizzazione al relativo trasporto tranne quando:
 - a) si tratti di prodotti abortivi; in questo caso è competente l’autorità sanitaria locale anche per il permesso di seppellimento;
 - b) si tratti di cadaveri in caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luogo pubblico o privato; in questo caso l’autorizzazione è rilasciata dall’autorità giudiziaria.
2. Costituisce trasporto funebre quanto indicato dall’art. 18 della L.R. 18/2010 , fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.

4. I funerali non potranno avere luogo, generalmente, nei giorni festivi e nel pomeriggio del sabato esclusi i casi di cui all'art. 10 del D.P.R. 285/90 (malattia infettiva diffusiva).

Art. 18

Trasporti Funebri

Il trasporto è eseguito da imprese regolarmente costituite ed in possesso dei requisiti per l'esercizio della specifica attività. L'attività è svolta in regime di libero mercato, con la piena libertà di scelta da parte dei familiari in merito all'impresa cui affidare l'incarico.

Art. 19

Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 sino a che la Giunta Regionale del Veneto definirà i requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. 18/2010.

2. Ai sensi dell'art. 23 L.R. 18/2010 :

a) il trasporto è autorizzato dal Comune.

b) il permesso di seppellimento (autorizzazione alla inumazione/tumulazione), rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile, vale anche come autorizzazione al trasporto all'interno del Comune.

c) il trasporto della salma e/o resti mortali per la sepoltura fuori comune è soggetta ad autorizzazione al trasporto ai sensi dell'art. 339 del T.U.L.P.S n. 1265/1934.

d) il trasporto di un cadavere da Comune a Comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

e) non è prevista l'autorizzazione al trasporto del cadavere/ salma durante il periodo di osservazione , così come disposto dall'art. 11 L.R. 18/2010.

f) quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

3. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.

Art. 20

Riti Funebri

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art. 21

Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e per le salme che risultino portatrici di radioattività, il medico competente a ciò delegato dall'Azienda U.L.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 22

Trasporti all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di salme per e da altro Stato, a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione, si applicano, nel primo caso, le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo, quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. 285/90. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive diffuse, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del precitato DPR 285/90.

2. I relativi passaporti mortuari sono rilasciati dal Sindaco o dal Funzionario responsabile del servizio di polizia mortuaria (art. 114 del D.Lgs. 112/1998 – D.P.C.M. 26.05.2000 – Delibera di Giunta Regionale del Veneto n. 1534/2002).

Art. 23

Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto di cassetine di resti ossei o urne cinerarie può essere svolto da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione del Responsabile del servizio.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

3. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. A tali trasporti non si applicano le misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme.

4. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema (chiusura ermetica e/o a scatto), aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 39.

Titolo II

CIMITERI

Capo I

CIMITERI

Art. 24

Disposizioni generali

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.
3. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali (operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, ecc.) , il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime dal T.U.E.L. 267/2000 e s.m.i.
4. Per le operazioni di tumulazione e/o estumulazione da eseguirsi presso cappelline private o loculi per i quali sia ancora in essere la concessione perpetua, gli interessati devono servirsi di personale di fiducia. E' necessaria, comunque, la presenza del personale comunale che, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, verificherà che le operazioni siano eseguite a norma di legge .

Art. 25

Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.
3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 26

Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali (RICEVIMENTO DEI CADAVERI)

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
 - a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) le salme di persone provenienti da Casa di Riposo o di assistenza ove la loro precedente residenza fosse quella del Comune.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute:
 - a) le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata;
 - b) le salme delle persone che hanno il coniuge, padre o madre, figlio o figlia, fratello o sorella, residenti nel Comune;
 - c) le salme di persone che hanno avuto il coniuge, genitori, figli, fratelli o sorelle già sepolti nel cimitero del Comune;

3. Qualora la disponibilità delle sepolture nel cimitero sia inferiore alle 30 unità per i loculi ed alle 20 unità delle fosse a terra, non potranno essere accettate le salme di persone di cui alle lett. b) e c) del precedente comma, qualora abbiamo unicamente fratello o sorella residenti o sepolti nel cimitero.

4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle salme per come indicato nei commi precedenti.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 25, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere nell'ordine il coniuge, i discendenti o gli eredi.

Capo II

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 27

Inumazione

1. Le sepolture per inumazione, della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata o una sepoltura per tumulazione.

2. Le inumazioni devono essere eseguite senza interruzioni o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa.

3. In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto di parto.

4. Le fosse devono avere le dimensioni e la profondità di cui agli artt. 71 e seguenti del DPR 285/90.

Art. 28

Cippo e materiali vari

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide, previo pagamento del corrispettivo in tariffa; in questo caso sulla lapide dovrà essere riportato il numero progressivo riportato sul cippo rimosso ed i dati identificativi di cui al comma precedente. Il concessionario della sepoltura sia comune che privata, deve presentare apposita istanza all'Ufficio Tecnico Comunale per l'esecuzione dei lavori di posa in opera della tomba in marmo sopra la sepoltura concessa.
3. La posa in opera delle tombe in marmo potrà avvenire non prima che siano trascorsi 12 (dodici) mesi dall'inumazione al fine di evitare possibili problemi di cedimento del terreno.
3. Il copritomba deve essere strutturato senza sopracopertina; deve essere lasciata libera una parte equivalente a un terzo della tomba al fine di non ostacolare il normale deflusso dell'acqua per il completamento del processo di mineralizzazione.
4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
5. Trascorsi 10 (dieci) anni in sede di operazioni di esumazione, tali lapidi, dopo essere state rimosse, verranno restituite agli aventi diritto, quando richieste, in caso contrario passeranno in proprietà del Comune.
6. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 29

Tumulazione

1. Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - cellette ossario, nicchie cinerarie ecc. costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.
2. I loculi possono contenere un solo feretro; è però ammessa, nello stesso loculo, la collocazione di più cassette di resti mortali, o urne cinerarie, sino a che la capienza lo consenta.

3. Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di seguito specificate.
4. Le tumulazioni sono eseguite secondo la disponibilità.
5. I loculi sono concessi in ordine progressivo, senza soluzione di continuità, partendo dall'alto verso il basso e da sinistra verso destra.
6. Ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
7. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 30

Deposito provvisorio

1. E' ammessa, in via eccezionale la possibilità, per i familiari dei defunti o di coloro che li rappresentano, di deporre provvisoriamente il feretro in apposito loculo o, eventualmente, in cappellina privata, nei seguenti casi:
 - a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di un terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che devono liberare la sepoltura privata (loculi perpetui) ed attendere quindi l'operazione di estumulazione.
2. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può concedere in via del tutto eccezionale, la tumulazione in loculo "provvisorio" di cassetine resti ossei ed urne cinerarie, con modalità e costi uguali a quelli in argomento.
3. La durata massima della tumulazione provvisoria del feretro o cassetina resti o urna cineraria è di 36 (trentasei) mesi. Il Responsabile del servizio può per validi e giustificati motivi prodotti dagli interessati, concedere un periodo di proroga a seconda dei casi.
4. Nelle ipotesi previste ai punti a) b) e c) verrà corrisposta una tariffa mensile che verrà determinata con delibera di Giunta Comunale.
5. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti, e il cui originale va conservato presso la sede comunale.
6. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, l'Ufficio dei Servizi

Cimiteriali, previa diffida agli interessati, provvederà all' assegnazione del loculo comunale disponibile, ponendo a carico dei familiari il costo di concessione relativo ed il pagamento delle operazioni di estumulazione e tumulazione definitiva.

7. Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo intercorso dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. La frazione pari o maggiore ai 15 (quindici) giorni è computata come mese intero.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 31

Esumazioni ordinarie

1. Nel cimitero il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 (dieci) anni. Allo scadere di tale periodo si provvede all'esumazione e nel caso di non completa scheletrizzazione della salma, il resto mortale potrà:

- a) permanere nella stessa fossa di originaria inumazione di cadavere;
- b) essere trasferito in altra fossa (campo indecomposti) in contenitori di materiale biodegradabile;
- c) essere avviato, previo consenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di ottobre a quello di aprile.

3. Le esumazioni ordinarie sono disposte dal Responsabile dei servizi cimiteriali.

4. E' compito dell'incaricato per le opere di esumazione stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione. Può eventualmente essere richiesta l'assistenza del medico a ciò delegato dall'Azienda U.L.S.S. di competenza.

5. Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate in ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierele per deporle in ossari o loculi avuti in concessione o eventualmente richiederne altra destinazione (trasporto per altro cimitero).

Art. 32

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. E' compito del Responsabile dell'ufficio programmare ed autorizzare le esumazioni e la loro registrazione, avvalendosi anche di sistemi informatici.

2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati con l'indicazione delle salme per le quali è operabile l'esumazione ordinaria e ne darà pubblicità

con avviso all'Albo pretorio del Comune, all'Albo Cimiteriale ed eventualmente con specifici avvisi da affiggersi sulle tombe interessate .

3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con specifico avviso da affiggere presso il cimitero e direttamente sui campi da esumare almeno 60 (sessanta) giorni prima dell'inizio delle operazioni.

Art. 33

Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; a richiesta dei familiari solo per trasferimento in altro cimitero o per cremazione, previa autorizzazione del Responsabile.

2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (esclusi i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).

3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che il medico delegato dall'Azienda U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.

4. Le esumazioni straordinarie, quando non disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'Azienda ULSS.

Art. 34

Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.

2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato e comunque dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 30 (trenta) anni e sono regolate dal Responsabile del servizio.

3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 (trenta) anni esclusivamente nei casi di richiesta di cremazione della salma o di trasferimento della stessa in altro Comune;
- su ordine dell'Autorità giudiziaria.

4. Le estumulazioni da loculi di proprietà del Comune eseguite a richiesta del Concessionario, prima dello scadere del periodo di concessione e previa autorizzazione del responsabile, comportano la decadenza della concessione medesima, fatta salva la possibilità della richiesta di rimborso per il periodo di concessione non goduto calcolato ai sensi del successivo art. 53.

5. Per gli avvisi di scadenza per le estumulazioni ordinarie, si applica la stessa procedura indicata nell'art. 32.

6. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio. Le operazioni possono essere altresì eseguite dalle Imprese private nei casi di traslazione di salme all'interno del cimitero per collocazione in tomba di famiglia così come previsto nel comma seguente.

7. Le operazioni di estumulazione sia di carattere ordinario che straordinario da effettuarsi su tombe private di famiglia o su loculi perpetui, stante la delicatezza e/o rischi di rottura del manufatto, vengono eseguite direttamente dalla ditta/impresa incaricata dai familiari e/o concessionari interessati, sotto il controllo e la presenza dell'operatore cimiteriale in modo che il Comune sia estraneo a qualunque danno eventualmente o accidentalmente cagionato. Tali operazioni non sono quindi soggette alla tariffa prescritta per questo tipo di operazione.

8. Qualora pervenga richiesta di occupare con nuova salma sepolture già concesse a durata perpetua (loculi perpetui), si procederà alla trasformazione delle concessioni stesse da perpetue in trentennali, con decorrenza dalla data di nuova occupazione delle sepolture e con obbligo di nuovo contratto esentando il concessionario dal pagamento del costo di concessione in vigore. Restano a carico del richiedente i costi di estumulazione/tumulazione. Tale operazione non è consentita nel caso in cui il manufatto presenti gravi rischi di lesione, accertati dall'U.T. C.

9. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 35 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e corresponsione della tariffa relativa di concessione ossario. Nei loculi potranno essere inserite anche più cassettoni contenenti ciascuna i resti di una salma. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

10. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in apposito campo di decomposizione previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in due o cinque anni in relazione all'eventuale utilizzo di sostanze biodegradanti, autorizzate con circolare n° 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità.

11. E' ammessa la cremazione dei resti mortali derivanti da estumulazione ordinaria secondo le modalità previste dall'art. 3, comma 1, lettera g) della legge n. 130/2001, meglio articolata dall'art. 35 bis e 38 bis del presente regolamento.

12. A richiesta degli interessati, a ridosso della scadenza della concessione, è possibile il rinnovo della stessa per ulteriori 15 quindici anni (dalla data di scadenza) pagando la somma corrispondente alla tariffa in vigore per la concessione di loculo al momento della scadenza trentennale.

Art. 35

Raccolta dei resti ossei

1. Si definiscono resti ossei, le ossa derivanti dalla completa scheletrizzazione, raccolte dalle esumazioni ed estumulazioni.

2. Qualora non sia richiesto il collocamento in sepoltura privata da parte degli aventi diritto, i resti ossei sono depositati nell'ossario comune. E' possibile la cremazione dei resti ossei con collocazione delle ceneri in sepoltura privata.

Art. 35 bis

Trattamento dei resti mortali, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi

1. Si definiscono resti mortali gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi risultanti dalla incompleta scheletrizzazione di un cadavere per effetto di mummificazione, saponificazione, corificazione, decorso il periodo di ordinaria inumazione o tumulazione, pari rispettivamente a 10 (dieci) e 20 (venti) anni, secondo quanto definito dal D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 all'art. 3, comma 14 lett. b).

2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 31 e 34, se coloro che vi hanno interesse non richiedono che le ossa o i resti mortali siano raccolti in cassetta ossario, ne può essere disposta d'ufficio la cremazione. E' autorizzata la cremazione anche delle salme inumate da almeno 10 (dieci) anni e delle salme tumulate da almeno 20 (venti) anni.

3. A tale scopo l'Ufficiale dello Stato Civile acquisisce l'assenso scritto del coniuge del defunto cui le ossa o i resti mortali si riferiscono e, in difetto, del parente più prossimo individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta degli stessi.

4. Qualora i parenti siano irreperibili, viene pubblicato nell'albo pretorio, nell'albo cimiteriale e sulla tomba, uno specifico avviso; trascorsi 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione, l'Ufficiale dello stato civile autorizza la cremazione, così come previsto dall'art. 41 della L.R. 4 marzo 2010, n. 18 con le modalità indicate nell'art. 3, comma 1, lettera g) della L. 130/2011.

Art. 36

Oggetti da

recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso all'Ufficio competente al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Polizia Municipale.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono conservati dal personale comunale incaricato del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 3 (tre) mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine,

potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Capo V

CREMAZIONE

Art. 37

Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello disponibile alla ricezione.

Art. 38

Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e art. 74 del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile del comune in cui è avvenuto il decesso ai sensi dell'art. 46 L.R. 18/2010.

2. La suddetta autorizzazione viene rilasciata previa acquisizione del certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata dall'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato.

3. L'autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della manifestazione di volontà del defunto o dai suoi familiari come stabilito dall'art. 47 della L.R. 18/2010 che a sua volta rinvia all'art. 3 della Legge 130/2001.

Art. 38 bis

Cremazione dei resti mortali

1. Per la cremazione dei resti mortali e resti ossei a seguito di esumazione ed estumulazione di salma non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui all'articolo precedente e non è necessario il processo verbale reso dal coniuge o dai parenti più prossimi.

2. E' sufficiente la manifestazione di volontà espressa da coniuge o, a causa del decesso dello stesso, dal parente più prossimo. Nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta degli stessi e dovrà essere prodotta all'Ufficio dei Servizi Cimiteriali in conformità all'art. 38, comma 3 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione e la copia fotostatica del documento di identità, nel caso di parenti residenti fuori comune, possono essere inviate all'ufficio suddetto anche a mezzo telefax.

Art. 38 ter

Registro della cremazione

1. E' istituito il registro comunale per la cremazione previsto dall'art. 48 dalla L.R. 4 marzo 2010, n. 18, tenuto dal servizio della Polizia Mortuaria su modello approvato dall'ufficio medesimo.
2. Nel registro viene annotata la dichiarazione resa dagli interessati relativamente alla modalità con cui hanno espresso la volontà che il proprio corpo sia cremato. Le dichiarazioni potranno contenere anche le indicazioni relative alla destinazione delle proprie ceneri (volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria) e del soggetto individuato quale esecutore della volontà espressa. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione, la quale potrà essere autorizzata e concessa quando sussistano una delle modalità prescritte dall'art. 3, lett. b) della legge 30 marzo 2001, n. 130.
3. Le persone che utilizzano come modalità il testamento olografo di cui all'art. 602 del codice civile, possono lasciarlo in consegna all'ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. Con il testamento olografo il cittadino deve lasciare le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 del codice civile (dovrà quindi indicare il nominativo di una o più persone incaricate di provvedere, in occasione del decesso, alla presentazione ad un notaio per la pubblicazione). In nessun caso i costi per la pubblicazione del testamento possono gravare sul Comune.
4. L'Ufficio preposto avvisa l'interessato che in caso di suo trasferimento di residenza in altro Comune del Veneto, egli è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza. Qualora vi sia stato depositato, la trasmissione del testamento olografo al Comune di nuova residenza, in Regione Veneto, può avvenire d'ufficio nel caso non provveda l'interessato.
5. In caso di ripensamento, l'interessato può in ogni momento richiedere la cancellazione della propria dichiarazione di volontà dal registro per la cremazione, il ritiro dell'atto di cui al terzo comma o la modifica delle scelte di cui ai commi precedenti.
6. Il cittadino dovrà anche essere informato che la norma vale solo nella Regione Veneto.

Art. 39

Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposito ossario - nicchia cineraria, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, altro tumulo già occupato da feretro, o delle ceneri in cinerario comune.

3. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Art. 39 bis

Della dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del luogo del decesso secondo quanto previsto dall'art. 3 dalla legge 130/2001 nel rispetto della manifestazione di volontà espressa dal defunto unicamente in forma scritta, con le modalità indicate dall'art. 3 comma 1 lett. b) nn. 1 e 2.
2. Nel territorio di questo Comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche nell'apposita area cimiteriale ed in aree private.
3. La dispersione è vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, n. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., come risulta, da ultimo, dalla delibera di Giunta Comunale n.117 del 24/03/1994.
4. La dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e col consenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.
5. La parte del territorio comunale ove la dispersione è consentita è l'apposita area istituita nel cimitero comunale per aspersione sul terreno delle ceneri o per interrimento dell'intera urna costruita in materiale biodegradabile.
6. Nei luoghi privati, ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
7. E' vietata la dispersione in aria (al vento) o in edifici o altri luoghi chiusi ed in aree di terreno coltivato.
8. E' eseguita a titolo gratuito la dispersione delle ceneri nell'apposita area cimiteriale a richiesta dei familiari per espressa volontà del defunto, anche se eseguita da personale comunale.
9. Le ceneri già collocate nel cimitero di questo comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite nel presente regolamento.

Art. 39 ter

Affidamento dell'urna cineraria

1. L'affidamento dell'urna cineraria per la conservazione in abitazione avverrà secondo quanto disposto in vita dal defunto, risultante da atto scritto. In mancanza, l'affidamento potrà essere richiesto dal coniuge o da altri parenti del defunto, col consenso degli eventuali altri aventi diritto.

2. La procedura per la concessione dell'autorizzazione all'affidamento e conservazione delle ceneri è affidata all'Ufficio di Polizia Mortuaria ed il responsabile del servizio può, in ogni momento, disporre controlli, a cura della polizia locale, sulla collocazione delle ceneri.

3. Per l'affidamento dell'urna cineraria occorre:

- istanza (in bollo) presentata dal familiare individuato in vita dal *de cuius* per l'affidamento delle proprie ceneri (art. 3, comma 1, lett. e) legge 130/2001) contenente i seguenti dati :
- generalità e residenza del richiedente;
- generalità, luogo e data di decesso del defunto;
- il luogo e le caratteristiche di conservazione dell'urna presso l'abitazione dell'affidatario, in luogo protetto da possibili sottrazioni e profanazioni;
- la conoscenza delle norme che sanciscono i reati per la dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna;
- la conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, qualora il familiare non intendesse più conservarla;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale della variazione della residenza entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni se effettuata all'interno del Comune di Noventa Padovana;
- l'obbligo di informare l'Amministrazione Comunale dell'intenzione di trasferirsi in altro Comune in modo da permettere all'ufficio di Polizia mortuaria di provvedere alla revoca dell'autorizzazione prima che il trasferimento avvenga od eventualmente presentare richiesta di conservazione dell'urna presso il cimitero del Comune di Noventa Padovana od eventualmente munirsi di nuova autorizzazione rilasciata dal Comune di nuova residenza;
- la dichiarazione dell'istante che in caso di proprio decesso l'urna cineraria di cui trattasi sarà collocata all'interno del Cimitero del Comune di Noventa Padovana anche insieme alle proprie spoglie o la volontà che le stesse siano tenute da un proprio familiare;
- che non sussistono impedimenti alla consegna derivanti da vincoli determinati dall'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza;
- la dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri ed il consenso per eventuali controlli da parte dell'Amministrazione Comunale;
- la persona eventualmente incaricata a cui sarà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- all'istanza dovrà essere allegata la volontà espressa dal defunto o copia conforme in una delle seguenti forme:
 - testamento pubblico, segreto oppure olografo, debitamente pubblicato;
 - in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà manifestata dal coniuge o in sua assenza dal parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. L'ufficio competente rilascerà al richiedente l'autorizzazione (soggetta ad imposta di bollo).

5. Per l'affidamento dell'urna cineraria è dovuto un corrispettivo .

Capo VI

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40

Orario

1. Il cimitero è aperto al pubblico secondo il seguente orario:
periodo estivo da APRILE a SETTEMBRE : dalle ore 8,00 alle ore 19,00
periodo invernale da OTTOBRE a MARZO : dalle ore 8,00 alle ore 16,30.

2. Il presente orario può essere modificato con ordinanza del Sindaco.

Art. 41

Disciplina dell'ingresso

1. Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

- a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
- b) alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il dovuto rispetto che il luogo richiede;
- c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua.

Art. 42

Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:

- a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio, subordinata alla prestazione dell'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme;
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) effettuare pubblicità di qualsiasi genere.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero nonché alle strade di accesso allo stesso, salvo apposita autorizzazione.

3. Chiunque tenesse, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai familiari, sarà diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, dal personale addetto.

4. Per ogni altro comportamento contrario alla morale pubblica e al decoro del luogo, si rinvia al Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art. 43

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali previste dalle disposizioni dell'ufficio tecnico.

2. Ogni epigrafe, o sua modifica ed aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo della epigrafe in duplice copia unitamente al progetto della lapide e delle opere.

3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

4. Le opere non conformi alle disposizioni dell'Ufficio Tecnico saranno rimosse qualora i diretti interessati, previa diffida, non provvedano direttamente a ripristinare la situazione regolare.

Art. 44

Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.

2. E' vietato depositare vasi di fiori, piante ed ornamenti in genere, alla base di loculi, ossari, nicchie cinerarie, tranne il momento contestuale alla sepoltura in cui vengono appoggiate le consuete corone di fiori. Gli operatori cimiteriali addetti provvederanno a togliere dai suddetti luoghi quanto depositato abusivamente previa affissione di appositi avvisi all'albo del cimitero.

Art. 45

Rifiuti

I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni devono essere gestiti in conformità a quanto previsto dagli artt. 4, 12 e 13 del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

Titolo III

CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 46

Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti e nella disponibilità previsti, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
2. Le concessioni vengono effettuate secondo l'ordine cronologico della domanda.
3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività residenti nel Comune di Noventa Padovana.
4. Le concessioni in uso dei manufatti costruiti dal Comune riguardano le sepolture individuali (loculi, ossari, nicchie per singole urne cinerarie, ecc.).
5. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del costo della concessione stabilito dalla Giunta Comunale.
6. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.
7. Il rilascio della concessione è stipulato a mezzo di scrittura privata tra il rappresentante del comune (Funzionario Responsabile del Servizio) ed il richiedente, a seguito di istanza del medesimo, redatta in bollo.
8. La concessione viene assegnata per l'uso in caso di decesso di persona legata al richiedente per vicoli di parentela, testamentari o altro.
9. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
10. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.
11. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;

- la durata;
- la/e persona/e, la famiglia o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca conseguenti alla inosservanza degli stessi.

Art. 47

Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
2. La durata è fissata:
 - a) in 99 (novantanove) anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in 30 (trenta) anni per gli ossari e le nicchie cinerarie individuali;
 - c) in 30 (trenta) anni per i loculi o comunque per le sepolture individuali.
3. A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo della concessione del loculo o dell'ossario, per una sola volta, per un periodo di tempo pari a 15 (quindici) anni ed il cui onere è stabilito dall'intero corrispettivo della tariffa vigente al momento del rinnovo.
4. Le modalità per il rinnovo delle concessioni sono le stesse previste per il rilascio delle medesime. Nel caso che a ciò non possa provvedervi l'originario concessionario (per decesso o altra grave incapacità personale) i relativi atti possono essere compiuti, nell'ordine:
 - a) dall'erede del concessionario;
 - b) da parente più prossimo al concessionario individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del c.c.;
 - c) da parente più prossimo della persona tumulata individuato ai sensi degli artt. 74 e ss. del c.c.;
5. Nel contratto verrà indicata la data e la decorrenza della concessione.
6. Le cappelline private costruite anteriormente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1975, n° 803, con durata pari o superiore agli anni 99 (novantanove), possono essere revocate quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell'ultima salma, allorquando si verifichi una situazione di grave insufficienza del cimitero.
7. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In questo caso gli enti o le persone fisiche concessionarie di posti per le sepolture private, con i quali i comuni sono legati da regolare atto di concessione, hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo dell'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello loro concesso nel cimitero soppresso.
8. Per quanto riguarda la durata delle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, si applica la normativa vigente all'epoca di concessione. In mancanza di

documentazione si precisa che il periodo di concessione è fatto decorrere dalla data di tumulazione della prima salma; tale data servirà anche a stabilire la normativa applicabile.

9. Allo scadere della concessione si provvederà alla estumulazione della salma ivi sepolta, conformemente a quanto dettato dagli art. 86, 87 ,88 del DPR. 285/1990, e nel rispetto delle modalità già indicate nell'art. 34 riguardante le estumulazioni.

Art. 48 Modalità di concessione

1. I loculi vengono ceduti in ordine progressivo, senza soluzione di continuità, dall'alto verso il basso, al momento del decesso.

Nel caso di più decessi contemporanei si osserverà come criterio di priorità: l'ora del decesso.

2. Sarà consentita un'unica deroga al normale ordine di assegnazione allorquando un parente limitatamente a: genitore, figlio o coniuge del defunto, residente in questo comune, sia portatore di grave handicap e/o invalidità evidenti tali da non consentire un uso sufficiente della deambulazione, risultante da certificazione rilasciata dall'Unità Sanitaria Locale, ai sensi della L. n.295/90 e della L. n. 104/92. In questo caso, sempre se richiesto, sarà possibile l'assegnazione di un loculo posto nella parte bassa della struttura. 3. Per l'assegnazione degli ossari-nicchie cinerarie si segue l'ordine progressivo dall'alto verso il basso al momento dell'effettivo collocamento della cassetta o urna cineraria con lo stesso criterio di cui sopra di cui al comma 1, fatta salva la deroga prevista dal comma 2°.

2. Per l'assegnazione degli ossari-nicchie cinerarie si segue l'ordine progressivo dall'alto verso il basso al momento dell'effettivo collocamento della cassetta o urna cineraria con lo stesso criterio di cui sopra.

Art. 49 Uso delle sepolture private

1. Salvo quanto già previsto dall'art. 46, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2. AI fini dell'applicazione del comma 1 e 2 dell'art. 93 del DPR 285/90 la famiglia si intende composta da:

- a) coniuge;
- b) dagli ascendenti e discendenti sia in linea retta che collaterale fino quarto grado;
- c) dagli affini entro il secondo grado;

Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione in tomba di famiglia è implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro all'atto di ottenimento della concessione; per contro, solo previa richiesta nella forma dell'istanza, correlata dall'autorizzazione di tutti i concessionari - o del rappresentante designato ai sensi comma 3 art. 52 seguente - e del responsabile del servizio di polizia mortuaria che verifica il rapporto sussistente, è ammessa la tumulazione dei parenti in linea collaterale e degli affini.

3. In caso di completamento del sepolcro, è possibile provvedere alla estumulazione delle salme per le quali siano trascorsi i 30 (trenta) anni dalla tumulazione al fine di provvedere ad

una nuova tumulazione previo versamento dei diritti per estumulazione e tumulazione previsti in tariffa qualora si intenda avvalersi del personale comunale.

4. Eventuale tumulazione di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, ai sensi art. 93 D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è consentita in presenza di una richiesta scritta, indirizzata al sindaco, anche di uno solo dei concessionari, purché vi sia il consenso di tutti gli aventi diritto e previo accertamento della continuità della convivenza fino al momento del decesso.

5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

6. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

7. Il concessionario può usufruire della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

8. La concessione in uso di aree per sepolture private, non potrà essere rilasciata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e/o speculazione.

9. Con la morte del concessionario il possesso della tomba si trasmette, per eredità, a legittimi successori, escluso ogni altro.

Art. 50

Manutenzione

1. La manutenzione e la pulizia delle sepolture private spetta ai concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro e di igiene ma soprattutto per motivi di sicurezza per gli stessi concessionari e per i terzi.

2. Lo stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, può portare alla revoca della concessione delle sepolture private.

Art. 51

Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al terzo comma dell'art. 46 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 (ventiquattro) mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza, fatto salvo che la progettazione e la costruzione delle cappelline, non sia curata dal Comune.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, può' essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

Capo II

SUBENTRI, RINUNCE

Art. 52

Subentri

1. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 49 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 49, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 49, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sussistano disposizioni a carico di Enti o istituzioni per la cura e manutenzione della sepoltura.

4. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 (dieci) anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 (trenta) anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 53

Rinuncia a concessione a tempo determinato

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale (loculo) a tempo determinato di "N" anni quando sia accompagnata dalla richiesta di cremazione o trasferimento in altra sepoltura della salma.

2. La sepoltura retrocessa rientra nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale ed al concessionario spetta il rimborso della quota per le fasce di annualità non utilizzate, nei modi previsti dal comma seguente.

3. La base su cui calcolare il rimborso è stabilita dalla tariffa vigente al momento della rinuncia secondo la seguente tripartizione:

- fino al 10° anno : 1/3 (es. tariffa loculo € 1.500,00 rimborso € 500,00)
- fino al 20° anno : 1/6 (es. tariffa loculo € 1.500,00 rimborso € 250,00)
- oltre il 20° anno : nessun rimborso.

4. La rinuncia a concessioni su ossari non comporta rimborso

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 54

Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 3° comma dell'art. 46, salvo i casi di decadenza, quando:

- a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
- b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 (novantanove) anni, in misura pari a 1/198 della relativa tariffa in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune, della rinuncia del concessionario, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata;
- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 55

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4 comma dell'art. 46, a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 (novantanove) anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto da parte del Comune della rinuncia del concessionario per ogni anno intero o frazione superiore a 6 (sei) mesi di residua durata;

- per le concessioni perpetue, solo pregresse, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Il Comune ha la facoltà di prevedere, per il rinunciante, una concessione di ossario a titolo gratuito, trentennale.

4. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 58, sempre che tali opere, essendo toglibili, siano di interesse del Comune.

5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 56

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico quale i rischi di gravi lesioni al manufatto.

2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso di un ossario per la durata di 30 (trenta) anni che sarà a titolo gratuito nel caso di decadenza di concessioni perpetue. Relativamente alle concessioni perpetue, qualora i resti contenuti nell'originaria sepoltura fossero ancora indecomposti, l'Amministrazione, di anno in anno, con delibera di Giunta, determinerà l'eventuale incentivo alla partecipazione alle spese per la cremazione della salma e/o resti mortali.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà avvisare il concessionario ove noto, almeno un mese prima o in difetto dovrà provvedere alla pubblicazione all'Albo comunale e al Cimitero per la durata di 60 (sessanta) giorni, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57

Decadenza

1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione, i manufatti concessi di cui hanno la disponibilità. In particolare, il concessionario ed i suoi successori sono tenuti in solido a provvedere alla decorosa manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura e delle opere annesse; ad

eseguire restauri ed opere che l'amministrazione ritenga opportuni ed indispensabili per ragioni di decoro, di sicurezza e di igiene; a rimuovere eventuali abusi .

2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il Comune può provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

3. Si considera abbandono la non esecuzione di opere indispensabili o lo stato gravemente indecoroso della sepoltura protrattasi per almeno un biennio.

4. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 (sessanta) giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
- d) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.

5. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

6. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale, a quello del cimitero e affissa alla sepoltura per la durata di un anno.

7. Si considera irreperibile il destinatario delle comunicazioni (concessionario, familiare od erede) di cui non si conoscano le generalità, l'indirizzo o che non sia comunque rintracciabile per mancanza di dati sufficienti.

8. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria.

Art. 58

Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione con apposita ordinanza, il Responsabile del servizio incaricato disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune, salva la facoltà dei concessionari di disporre altrimenti delle salme o dei resti, in questo caso, a titolo oneroso.

2. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

3. Il concessionario o gli aventi titolo non possono chiedere od esigere dal Comune nessun indennizzo, risarcimento o rimborso.

Art. 59

Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili che siano ricordi affettivi o oggetti di valore.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 60

Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.

2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione o concessione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.

3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente.

4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.

5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 61

Autorizzazioni e permessi di costruzione di sepolture private e collocazione di ricordi funebri

1. I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, su conforme parere del Coordinatore Sanitario e della Commissione Edilizia, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
2. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato almeno in numero corrispondente al rapporto del numero di salme che l'area concessa potrebbe accogliere se ad inumazione ordinaria, tenuto conto della durata.
4. Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
5. La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del competente Ufficio Tecnico Comunale.
7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
8. Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

Art. 62

Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 63

Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo specificatamente indicato dall'Ufficio Tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
4. E' fatto divieto all'impresa di trasportare all'esterno qualsiasi oggetto e/o materiale di scavo senza previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 64

Introduzione e deposito di materiali

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 65

Orario di lavoro

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'Ufficio Tecnico.

Art. 66

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

1. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui all'articolo precedente.

Art. 67

Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all' art. 62° .

Art. 68

Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.

5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con attività svolta.

Capo II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 69

Funzioni - Licenza

L'attività funebre è disciplinata dall'art. 5 della Legge Regionale n. 18/2010.

Art. 70

Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che facciano sorgere il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, con lo scopo di offrire le proprie prestazioni e servizi;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- e) di acquistare loculi con fine di speculazione e lucro.
- f) di asportare le piastre di chiusura dei loculi senza la presenza del custode cimiteriale il quale, oltre a consegnarla all'Impresa, dovrà anche ritirarla ricollocandola in sito, dopo essersi accertato che la stessa non sia stata in alcun modo manomessa, sostituita, scolpita o bocciardata. In difetto, si procederà alla sostituzione della stessa con spese a carico del concessionario.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71

Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

All'interno del Cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 72

Scadenzario delle concessioni

Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo II DISPOSIZIONI FINALI

Art. 73

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento disciplina l'intera materia, pertanto si intendono abrogate o sostituite le disposizioni contenute nel precedente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 74

Cautele

1. Chi, avendone titolo, domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o copritomba monumenti, ecc., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intende sollevata da qualsiasi responsabilità restando estranea a qualsivoglia azione conseguente.
3. L'Amministrazione si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 75

NORMA DI

CHIUSURA

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18 "Norme in materia funeraria";

Legge 30 marzo 2001, n. 130 "Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri";

D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 "Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria"

Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e n. 10 del 31.07.1998;

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254;

D.P.R. 03 novembre 2000, n. 396 "Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile";

D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 "Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179.